



**CITTA' DI AFRAGOLA**  
Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE**

**ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 6 *ter***

**del D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193.**

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto e Ambito di applicazione.

Art. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse.

Art. 3 - Istanza del debitore e termini.

Art. 4 - Definizione agevolata per le dilazioni in corso.

Art. 5 - Effetti in caso di inadempimento.

Art. 6 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata.

Art. 7 - Entrata in vigore.

***ART. 1 - Oggetto e Ambito di applicazione.***

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizione contenute nell'art. 6-ter del Decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dal Comune e/o dal Concessionario della riscossione, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato del D.L. 193/2016.

3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.

4. Sono escluse dalla definizione agevolata le ingiunzioni inerenti il rimborso di spese legali e/o di somme attribuite all'Ente in sede di Giudizio.

5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Concessionario.

***ART. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse.***

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Afragola, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro) di tutti gli interessi, delle eventuali spese di riscossione della fase coattiva e delle spese di notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

**ART. 3 - Istanza del debitore e termini.**

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Concessionario per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale [www.comune.afragola.na.it](http://www.comune.afragola.na.it), apposita istanza redatta su modello approvato (allegato al presente regolamento), con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi da riscuotere mediante ingiunzione.

2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:

- a) Rata unica entro il 31 Luglio 2017;
- b) Con pagamento dilazionato in due rate:
  - ✓ Rata 1 entro il 31 luglio 2017
  - ✓ Rata 2 entro il 31 ottobre 2017;
- c) Con pagamento dilazionato in tre rate:
  - ✓ Rata 1 entro il 31 luglio 2017
  - ✓ Rata 2 entro il 31 ottobre 2017
  - ✓ Rata 3 entro il 31 dicembre 2017:
- d) Con pagamento dilazionato in cinque rate:
  - ✓ Rata 1 entro il 31 luglio 2017
  - ✓ Rata 2 entro il 31 ottobre 2017
  - ✓ Rata 3 entro il 31 dicembre 2017
  - ✓ Rata 4 entro il 30 aprile 2018
  - ✓ Rata 5 entro il 30 settembre 2018.

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui al codice civile, con maturazione giornaliera.

5. Il presente Regolamento si attua in deroga all'art. 18 del Regolamento Generale delle Entrate.

6. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente sui Conti Correnti specifici delle singole Entrate.

7. Il Concessionario trasmette al debitore, entro l'1 luglio 2017, apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate, così come chiesto dall'istante e comunque nel rispetto del precedente comma 2. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

***ART. 4 - Definizione agevolata per le dilazioni in corso.***

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o Concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati all'art. 1, comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2016.

In tal caso:

- a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;
- b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata;
- d) In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.

***ART. 5 - Effetti in caso di inadempimento.***

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il comune e/o il concessionario possono qualificare come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

***ART. 6 - Valutazione delle istanze di definizione agevolata.***

1. Il Concessionario provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, entro e non oltre l'1 luglio 2017, rigetta e/o rettifica l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.

***ART. 7 - Entrata in vigore.***

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data dell'1 gennaio 2017.